



TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione III civile

SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUZIONI

Prot. 2905/22 u.

Ai Sigg.ri Curatori/Commissari Giudiziali/Liquidatori
giudiziali

Ai Sigg.ri Delegati alle vendite

e p.c. All'On.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia

All'On.le Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Perugia

All'On. Presidente del Tribunale di Perugia

Oggetto: RAPPORTI RIEPILOGATIVI PER LE PROCEDURE CONCORSUALI E DI ESECUZIONE FORZATA.

Il Presidente della III Sezione Civile

Rileva.

Con recente nota del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 28 ottobre 2022, il Ministero richiamava gli Uffici giudiziari ad assicurare il rispetto, da parte dei professionisti operanti nei settori delle procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata (Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, Commissari Straordinari, delegati alle vendite) delle disposizioni normative (in particolare, l'art. 16-bis, comma 9-septies del d.l. 18.10.2012 n.179, conv. in L. 17.12.2012 n.221 e successive modifiche; e il recente art. 40 del d. lgs. 10.10.2022 n. 149) che prevedono l'obbligo di redazione dei rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali ed esecutive *“con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”*.

Nella nota citata si evidenzia come sia obbligatoria non solo la modalità telematica di deposito e sottoscrizione digitale, ma anche la strutturazione dell'atto in conformità ad uno schema definito dalle specifiche tecniche emanate dal Direttore generale DGSIA, idoneo a consentire la lettura automatizzata dei dati rilevanti, c.d. XSD; nella nota si precisa pertanto che *“I professionisti che gestiscono le esecuzioni*

individuali o concorsuali sono obbligati a formare i rapporti riepilogativi avvalendosi degli specifici modelli resi disponibili dalle software house nei redattori aggiornati alle specifiche tecniche XSD pubblicate su PST; per il deposito dei rapporti riepilogativi è precluso il ricorso a modelli di "atto generico".

Si invitano pertanto tutti i Sigg.ri Curatori ed i Sigg.ri Delegati alle vendite ad utilizzare nella redazione dei rapporti riepilogativi sia periodici che finali i files XSD, il cui uso appare essenziale sia per assicurare un migliore controllo delle procedure, sia per effettuare affidabili rilevazioni statistiche nazionali, sottolineando la necessità di inserimento di valori effettivi e corretti, pena la vanificazione della funzione.


Si allega la nota ministeriale citata.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento (e dell'allegata nota ministeriale) ai Curatori/Commissari/Liquidatori giudiziali/Delegati alle vendite nonché, per conoscenza, al Presidente del Tribunale; ai locali Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, anche affinché ne curino la diffusione tra gli iscritti.

Perugia, 10.11.2022

Il Presidente III Sezione

Dott.ssa Teresa Giardino





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

*Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione*

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali

Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo

e, p.c.

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

Ai Sig.ri Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo

e, p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

OGGETTO: Rapporti riepilogativi per le procedure concorsuali e di esecuzione forzata.

1. È noto che a norma dell'art. 16-bis, comma 9-septies, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come ulteriormente modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, «I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della

normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia».

1.1. Siffatta disposizione è oggi ribadita dall'art. 40 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149-Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – che diverrà efficace il 30 giugno 2023 –, a tenore del quale «I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali».

2. Dette norme di rango primario, pertanto, impongono non solo la modalità telematica di deposito e di sottoscrizione digitale, ma anche la strutturazione dell'atto in conformità ad uno schema, definito dalle specifiche tecniche emanate dal Direttore generale della DGSIA, che consenta la lettura automatizzata dei dati rilevanti (*machine-readable data*) e il popolamento automatico dei registri.

2.1 Le specifiche tecniche che definiscono tutti gli schemi atto del processo civile, compresi quelli dei rapporti riepilogativi (gli XSD, ovvero "*XML Schema Definition*") sono allegate al Provvedimento del 16 aprile 2014 del Direttore generale DGSIA (previsto dall'art. 34, comma 1, del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44) e pubblicate in forma integrale sul Portale dei Servizi Telematici (PST) alla pagina https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp, nella sezione "Normativa Processo telematico".

I professionisti che gestiscono le esecuzioni individuali o concorsuali sono obbligati a formare i rapporti riepilogativi avvalendosi degli specifici modelli resi disponibili dalle software house nei redattori aggiornati alle specifiche tecniche XSD pubblicate su PST; per il deposito dei rapporti riepilogativi è precluso il ricorso a modelli di "atto generico".

3. Il Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera approvata il 20 luglio 2022, recante le "Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali - linee guida", ha evidenziato che «Il ricorso ai file strutturati XSD tipici previsti per le procedure concorsuali deve essere incentivato tenuto conto dei risvolti positivi che questi hanno in termini di: a) monitoraggio delle procedure da parte del giudice delegato, posto che i sistemi informatici rilevano automaticamente il deposito degli atti coi relativi adempimenti da parte dei curatori; b) riduzione di errori materiali e riduzione del lavoro delle cancellerie ove anche i giudici delegati utilizzino gli atti strutturati; c) maggiore celerità nella redazione dei provvedimenti da parte del giudice delegato - anche grazie ai modelli automaticamente messi a disposizione sulla Consolle del magistrato sfruttando l'inserimento automatico dei dati già presenti nei sistemi di cancelleria; d) potenziale ausilio per il rilevamento statistico del lavoro del giudice delegato; e) raggiungimento degli obiettivi di informatizzazione delle procedure nel senso richiesto dal PNRR».

4. La diffusione dell'uso dei suddetti file XSD, dunque, è essenziale, da un lato, per assicurare una efficace e più agile vigilanza da parte del giudice delegato e del giudice dell'esecuzione sulle singole procedure a lui affidate e, dall'altro, per effettuare affidabili rilevazioni statistiche nazionali e garantire un costante monitoraggio delle procedure concorsuali ed individuali.

Con la presente, pertanto, si invitano tutti gli uffici giudiziari a sensibilizzare tutti gli operatori del settore a vigilare affinché i rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata, siano depositati esclusivamente in conformità alle specifiche tecniche XSD pubblicate su PST, vigilando altresì sull'effettivo utilizzo delle stesse.

Sul punto si auspica che siano opportunamente informati gli ordini dei professionisti coinvolti.

Stante l'importanza della innovazione sopra descritta si invitano i capi degli uffici e i dirigenti amministrativi a valutare in concreto come assicurare il rispetto della richiamata normativa regolamentare.

Certi della più ampia collaborazione degli uffici si invita a dare la massima diffusione della presente e si porgono i più cordiali saluti.

Roma, 28 ottobre 2022

Il Capo DOG
Barbara Fabbrini

Il Capo DDSC
Pia Marconi

